



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 20:15 nella Sala Consiliare, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione – Prima convocazione – seduta**, sotto la presidenza del Sindaco **Dal Santo Alberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **Paccanaro Elisabetta**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presente/Assente
Dal Santo Alberto	Presente
Zenari Luca	Presente
Pellizzari Giancarlo	Presente
Fimbianti Angela	Presente
Zenari Girolamo	Presente
D'Antoni Federica	Presente
Zordan Daniela	Presente
Zenari Gabriele	Presente
Zenari Nicola	Presente
Campese Anna	Presente
Sola Elia	Presente

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 816 A 846 DELLA LEGGE N. 160/2019.

Il Sindaco espone sinteticamente il punto dell'ordine del giorno nei seguenti termini precisando che le modifiche, deliberate dapprima in sede di Commissione Statuto e Regolamenti, hanno riguardato l'esenzione di alcune fattispecie dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale; altre modifiche hanno riguardato, invece, la riduzione della tariffa. In particolare, l'esenzione riguarda le manifestazioni politiche nonché le manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON la seguente votazione resa in modo palese

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	0
ASTENUTI	N.	3 (minoranza: Campese Anna, Zenari Nicola, Sola Elia)
FAVOREVOLI	N.	8

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Inoltre, con separata votazione resa in modo palese;

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	0
ASTENUTI	N.	3 (minoranza: Campese Anna, Zenari Nicola, Sola Elia)
FAVOREVOLI	N.	8

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA ALL'ORDINE DEL GIORNO
DEL 28-11-2024**

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 816 A 846 DELLA LEGGE N. 160/2019.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 817 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 29.03.2021 con la quale in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019 è stato approvato il “Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 821 e 837, della legge n. 160/2019”;

VISTO il Capo IV del regolamento – ***Occupazioni di spazi ed aree pubbliche*** – e in particolare l'art. 52 che disciplina le esenzioni dal canone unico patrimoniale;

DATO ATTO che nei primi anni di applicazione del Canone Unico Patrimoniale, la sua concreta attuazione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi e integrazioni in particolare alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni del canone per manifestazioni;

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche e/o aggiunte:

Art. 51 – AGEVOLAZIONI

Comma 1 – lett. b) (modifica)

Testo vigente: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro, la tariffa ordinaria è ridotta del 30%. Nel caso in cui tali manifestazioni siano realizzate con il patrocinio del Comune di Caltrano può essere prevista una riduzione fino al 50%.

Testo modificato: ***per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.***

Art. 52 – ESENZIONI

Comma 1 – lett. m) (aggiunta)

Nuovo testo: ***per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.***

Comma 1 – lett. n) (aggiunta)

Nuovo testo: ***per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche.***

CONSIDERATO che la gestione del canone unico patrimoniale è stata affidata in concessione alla ditta ICA srl (ora ICA spa) con sede legale a Roma – Via di Novella n. 22 – per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, verso un canone concessorio fisso di euro 8.400,00/annui, giusta determinazione del responsabile del settore finanziario-affari generali n. 92 in data 15/04/2021;

DATO ATTO che per la natura del contratto di concessione a “canone fisso” le modifiche e/o integrazioni proposte, non comportano alcuna diminuzione delle entrate del bilancio dell'ente;

DATO ATTO che le modifiche e/o integrazioni al regolamento del Canone Unico Patrimoniale, come suesposte, sono state sottoposte all'esame della commissione consiliare per l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali nella seduta del 18.10.2024, con esito favorevole, giusto verbale prot. n. 8643/2024 agli atti del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della modifiche e/o integrazioni del regolamento del Canone Unico Patrimoniale, così come esposte in precedenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1. Di approvare le modifiche e integrazioni del vigente regolamento del Canone Unico Patrimoniale nel testo come di seguito indicato:

Art. 51 – AGEVOLAZIONI

Comma 1 – lett. b) (modifica)

Testo modificato: *per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive realizzate e promosse da soggetti che non hanno scopo di lucro la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.*

Art. 52 – ESENZIONI

Comma 1 – lett. m) (aggiunta)

Nuovo testo: *per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.*

Comma 1 – lett. n) (aggiunta)

Nuovo testo: *per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche.*

2. Di dare atto che la gestione del canone unico patrimoniale è affidata alla ditta ICA spa, come meglio specificato nelle premesse e per la natura del contratto di concessione a “canone fisso” le modifiche e/o integrazioni proposte, non comportano alcuna diminuzione delle entrate del bilancio dell'ente.
3. Di dare atto la modifica al predetto regolamento, il cui testo aggiornato è allegato sub. B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, entra in vigore il **1° dicembre 2024**.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Zambon Manuela

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28-11-2024

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 816 A 846 DELLA LEGGE N. 160/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dal Santo Alberto

Il Segretario Comunale
Paccanaro Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.